



DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

DGR n. 47 del 31/01/2025

OGGETTO: SOCIETÀ [[CSL]] SENTENZA TAR ABRUZZO L'AQUILA N 468 DEL 2022 PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	31/01/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

OGGETTO: SOCIETÀ [omisiss] SENTENZA TAR ABRUZZO L'AQUILA N 468 DEL 2022
PRESA D'ATTO E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- ✓ la [omisiss] è titolare di un Centro di fisiochinesiterapia privato autorizzato ed accreditato dalla Regione Abruzzo, sito a [omisiss], in Via [omisiss];
- ✓ Il Centro risulta contrattualizzato da diversi anni per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale – fisiochinesiterapia;
- ✓ con delibera Commissariale n.53/2010 del 10/09/2010 *Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate – Tetto di spesa anno 2010*, è stato approvato lo schema di contratto per l'acquisto, nel 2010, di prestazioni di specialistica ambulatoriale e sono stati definiti i tetti di spesa da attribuire alle strutture ammesse alla contrattualizzazione;
- ✓ il sub commissario alla sanità pro tempore, Dott.ssa Baraldi, in considerazione della pendenza del procedimento penale [omisiss] RGNR Procura della Repubblica di Avezzano, dapprima ha sospeso e successivamente ha escluso (Prot. n. RA/245648/COMM/DG18 del 20/12/2010) dalla contrattualizzazione di cui alla DCA n. 53/2010, il [omisiss];
- ✓ il [omisiss] ha impugnato le determinazioni commissariali in sede giudiziale con ricorso TAR n.144/2011;
- ✓ *medio termine*, il Decreto del Commissario ad Acta n.55/2011 del 21/11/2011 ha escluso il [omisiss] dalla contrattazione per l'acquisto, nel biennio 2011-2012, di prestazioni di specialistica ambulatoriale rinviando l'adozione di specifici provvedimenti alla definizione del giudizio azionato dall'erogatore dinanzi al TAR Abruzzo L'Aquila con ricorso n. 144/2011;
- ✓ con sentenza n. 601/2011 del 6.12.2011 il TAR ha respinto il ricorso promosso dal [omisiss]; la sentenza è stata confermata in secondo grado dal Consiglio di Stato con pronuncia del 20.5.2014, n. 2575;

✓ il 20.1.2021, l'erogatore, con nota acquisita al protocollo regionale n. RA/ 0018729/21 ha intimato/ diffidato la Regione e la A.S.L. n. 1 di Avezzano - Sulmona - L'Aquila, a determinare, in suo favore il tetto di spesa per le annualità 2011/2012 lamentando il mancato pagamento delle prestazioni erogate;

✓ con ricorso n.41 del 2022 il [omisiss] ha adito il TAR Abruzzo L'Aquila contestando il silenzio serbato dalle amministrazioni intime sull'istanza prot. n. RA/0018729/21 del 20.1.2021, chiedendo, con l'occasione, anche la condanna della Regione Abruzzo alla determinazione in suo favore del tetto di spesa relativo al biennio 2011-2012;

Vista la sentenza n. 468/2022, resa in data 7 dicembre 2022 - mai notificata al Servizio Accreditamenti ed accordi contrattuali del Dipartimento Sanità - con la quale il TAR adito ha accolto il ricorso limitatamente al riconoscimento *dell'obbligo in capo alla Regione di concludere il procedimento amministrativo con provvedimento espresso da adottarsi nel termine 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza*, richiamando, allo scopo, il comma 1 dell'art. 2 della L n. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo cui *"Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo"*;

ATTESO che il [omisiss] ha notificato in data 7 novembre 2023 presso l'Avvocatura dello Stato, giusta comunicazione prot.n. RA/0456337/23 del 9/11/2023, alla Regione Abruzzo e alla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila un ricorso per l'ottemperanza della sentenza TAR n. 468/2022, resa in data 7 dicembre 2022, cui ha fatto seguito la nomina da parte del TAR, di un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di L'Aquila o suo delegato;

RITENUTO necessario ottemperare a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo concludendo il procedimento avviato dall'erogatore con istanza/diffida del 20.1.2021;

VISTO il provvedimento commissariale n.55/2011 del 21/11/2011 che ha disposto l'esclusione del [omisiss] dalla contrattazione relativa al biennio 2011-2012 sino alla definizione del giudizio promosso dall'erogatore dinanzi al TAR Abruzzo con ricorso n. 144/2011;

CONSIDERATO che il riferito procedimento giurisdizionale si è concluso con sentenza n.2575/2014 del Consiglio di Stato, resa in data 20.5.2014, intervenuta a conclusione del biennio negoziale regolamentato dal DCA n. 55/2011 ed alla scadenza, dunque, dei titoli negoziali conclusi in relativa attuazione;

PRECISATO che le determinazioni recate dal DCA n. 55/11, non travolte né in sede amministrativa né in sede giudiziale, hanno anche precluso l'ingenerarsi di un ragionevole affidamento sul riconoscimento, a carico del SSR, di prestazioni di FKT erogate dal [omisiss], nel biennio 2011-2012;

RICHIAMATO, allo scopo, anche quanto evidenziato dal Consiglio di stato con sentenza n. 2575 del 2014 secondo cui, *l'accreditamento di per sé solo è sì il presupposto della, ma NON fonda il diritto né alla stipulazione, né alla remunerazione delle prestazioni erogate, se non nei casi specificamente indicati nell'art. 8-quinquies del D.lg. 30 dicembre 1992 n. 502;*

EVIDENZIATA, inoltre, l'autonomia delle tornate contrattuali che trovano regolamentazione e disciplina in distinti ed autonomi provvedimenti giuntali in quanto attuativi della programmazione sanitaria ed economico-finanziaria relativa al periodo di riferimento;

STABILITO per quanto sopra riportato ed in attuazione della DCA n. 55/11, di non accogliere l'istanza presentata dalla [omisiss] in data 20.1.2021, protocollo regionale n. 0018729/21, con cui la Struttura ha richiesto di procedere ora per allora alla stipulazione dell'accordo negoziale per le annualità 2011-2012 nonché di attribuire alla medesima il relativo budget per le suddette annualità;

EVIDENZIATO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

VISTA la nota del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale prot. n. RA/0537865/21 del 02.12.2021 "*Indirizzi operativi sulle modalità di trasmissione delle proposte deliberative e di atti monocratici al Servizio DPA003*";

DATO ATTO che il presente provvedimento in quanto recante dati da anonimizzare ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. verrà pubblicato secondo quanto disposto dall'art.5, comma 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 10;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate:

1.**DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 468 del 7.12.2022, pronunciata dal TAR Abruzzo nell'ambito del Ricorso n. R.G. 41 del 2022 e di procederne all'attuazione;

2. **DI CONCLUDERE**, per l'effetto, il procedimento avviato dal [omisiss] in data 20.1.2021, con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0018729/21 rigettando, in attuazione del DCA n. 55/2011, la richiesta di procedere ora per allora alla stipulazione dell'accordo negoziale per le annualità 2011-2012 con attribuzione del relativo budget contrattuale;

3.**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

4 DI NOTIFICARE il presente provvedimento al legale rappresentante della [omisiss], alla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato e all'Avvocatura Regionale, al Commissario ad Acta, comunicandolo ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità ed ai Ministeri affiancanti il Piano di Rientro, procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT.



DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Emanuela Cortese
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale
Emanuela Cortese
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

DPF018002 Ufficio Contratti e Tetti Erogatori Privati della Rete Ospedaliera e Ambulatoriale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 31/01/2025 17:05:07

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 31/01/2025 17:45:50

Nr. di serie certificato: 944479494590345665